

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BONO PARRINO, CARIGLIA, BISSI e PAGANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 LUGLIO 1987

Regolamentazione dei servizi di custodia e vigilanza privata e dei lavoratori addetti

ONOREVOLI SENATORI. — La necessità di aggiornare, alla luce delle profonde innovazioni verificatesi nella società, la legge che regola i servizi di custodia, la vigilanza privata ed i lavoratori addetti appare più che mai indilazionabile.

Un primo cenno di regolamentazione della materia risale al 1866 e successivamente al 1890.

Soltanto con il testo unico del 31 agosto 1907, n. 690, è stata riconosciuta agli enti morali ed ai privati la facoltà di nominare guardie giurate da adibire alla vigilanza delle proprietà.

Seguirono, con le varie norme stabilite dal regio decreto 4 giugno 1914, n. 563, e dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza del 1926 e del 18 giugno 1931, n. 773, gli indirizzi

per adeguare le discipline del servizio di vigilanza alle nuove e sempre maggiori esigenze di sicurezza derivanti dalle trasformazioni della civiltà industriale.

Altre norme specifiche per la disciplina delle guardie giurate e degli istituti di vigilanza sono state dettate dal regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952, e dal regio decreto-legge 12 novembre 1936, n. 2144.

Infine, il regolamento approvato con il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, dava le norme per l'esecuzione del testo unico del 1931. Appare pertanto evidente la necessità di predisporre una legge adeguata alle esigenze dei lavoratori del settore ed alle esigenze del momento storico, economico-sociale in cui questi operano.

Con l'articolo 1 si prevede la possibilità che gli enti pubblici, le imprese individuali, le società legalmente costituite, i consorzi ed i privati destinino guardie giurate alla custodia ed alla vigilanza dei propri beni immobili. Si stabilisce anche la competenza dei prefetti a rilasciare la necessaria autorizzazione amministrativa.

Con l'articolo 2 si prevedono i diversi tipi di autorizzazione, tenuto conto delle caratteristiche dei soggetti richiedenti e del tipo di servizio da prestare.

L'articolo 3 prevede che le autorizzazioni rilasciate dal prefetto siano a tempo limitato, con l'obbligo per il richiedente del pagamento della tassa di concessione governativa.

Con l'articolo 4 si prevedono i requisiti di cui il richiedente deve essere in possesso per ottenere l'autorizzazione prefettizia.

Con l'articolo 5 si prevede l'istituto della rappresentanza, con l'obbligo per il rappresentante di possedere gli stessi requisiti richiesti al titolare dell'autorizzazione.

Con l'articolo 6 si prevede, per i titolari degli istituti di vigilanza di cui alla lettera d)

dell'articolo 2, il riconoscimento della qualifica di pubblico ufficiale.

Con l'articolo 7 si prevede che a tutte le guardie giurate venga riconosciuta, nell'esercizio delle funzioni, la qualifica di pubblico ufficiale.

L'articolo 8 prevede la costituzione, in ogni provincia, di una commissione consultiva per l'esame delle richieste di autorizzazione. La stessa commissione deciderà in ordine alla sospensione od alla revoca di autorizzazioni già concesse.

Con l'articolo 10 si prevedono le modalità di assunzione delle guardie giurate ed i requisiti necessari per ottenerla.

Gli articoli 11, 12 e 13 si riferiscono al collocamento delle guardie giurate ed alla previsione dell'iscrizione in appositi elenchi istituiti presso le sedi provinciali degli Uffici del lavoro e della massima occupazione.

Con l'articolo 14 si prevede la regolamentazione del rapporto di lavoro tra datori e guardie giurate dipendenti.

Con l'articolo 15, infine, si prevede la facoltà che le guardie giurate stendano verbali di servizio e che questi facciano fede in giudizio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Gli enti pubblici, le imprese individuali, le società legalmente costituite, i consorzi ed i privati possono destinare guardie giurate alla custodia ed alla vigilanza dei propri beni mobili ed immobili. La concessione di tale facoltà è di competenza del prefetto della provincia nella quale si trovano i beni da custodire o da vigilare.

2. È pure di competenza del prefetto la concessione dell'autorizzazione amministrativa per l'esercizio della custodia e vigilanza di beni mobili ed immobili effettuate per conto terzi da imprese individuali e collettive legalmente costituite.

Art. 2.

1. Le concessioni di cui all'articolo 1 sono previste:

a) a favore di enti pubblici, imprese individuali e collettive legalmente costituite, consorzi e privati, previsti nel comma 1 dell'articolo 1, per la custodia e vigilanza dei propri beni mobili ed immobili;

b) a favore di imprese individuali e collettive legalmente costituite, che esercitano la sola custodia e il deposito di valori e merci varie per conto di terzi;

c) a favore di imprese individuali e collettive legalmente costituite, che forniscano guardie giurate a terzi, per compiti di custodia e di vigilanza, compresa la scorta a valori;

d) a favore di imprese individuali e collettive legalmente costituite, le quali - oltre alla fornitura di guardie giurate come previsto dalla lettera c) - esercitino la vigilanza tradizionale per zona stradale durante le ore diurne e notturne in tutte le forme, compresi i collegamenti di sistemi di allarme con la clientela ed il pattugliamento radio-comandato, con un numero di addetti ed una estensione territoriale che caratterizzi come «popolare» tale servizio.

2. Solo alle imprese di cui alla lettera *d*) verrà riconosciuta la qualifica di «istituto di vigilanza».

Art. 3.

1. Le autorizzazioni di cui all'articolo 1 sono concesse a tempo illimitato, con l'obbligo del pagamento della tassa di concessione governativa, come prescritto dalla legge.

Art. 4.

1. Per ottenere la titolarità dell'autorizzazione di polizia, il richiedente dovrà dimostrare di essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a*) essere cittadino italiano;
- b*) essere di buona condotta civile e morale da comprovare nei modi di legge;
- c*) aver adempiuto agli obblighi di leva;
- d*) essere in possesso di diploma di scuola media superiore;
- e*) non aver subito condanna per delitto non colposo.

2. Il titolare della concessione di cui alla lettera *d*) dell'articolo 2 dovrà dimostrare anche la conoscenza tecnica necessaria all'organizzazione dei vari tipi di servizio.

3. L'autorizzazione viene rilasciata alla persona in nome e per conto dell'impresa richiedente, dalla quale riceverà il mandato nei modi previsti dalla legge e dagli statuti sociali.

4. In sede di prima applicazione della presente legge, la titolarità dell'autorizzazione può essere conferita anche a coloro che siano già titolari di una licenza, prescindendo dal titolo di studio.

Art. 5.

1. È previsto l'istituto di rappresentanza.

2. Il rappresentante dovrà dimostrare di essere in possesso dei requisiti previsti per il titolare.

3. Nel caso di assenza prolungata per malattia od altre cause o impedimenti, quale la perdita momentanea di uno o più requisiti di legge, il titolare potrà essere sostituito dal rappresentante con gli stessi obblighi previsti per il titolare.

4. In caso di decesso, perdita definitiva dei requisiti di legge, condanna penale per delitto non colposo, le imprese dovranno proporre un nuovo titolare che potrà essere anche lo stesso rappresentante.

Art. 6.

1. I titolari degli istituti di vigilanza previsti dall'articolo 2, lettera *d*), avranno la qualifica di pubblico ufficiale. Essi dovranno collaborare costantemente con il questore e fornire giornalmente una relazione scritta, anche se negativa, sul servizio dell'istituto.

Art. 7.

1. A tutte le guardie giurate, nell'esercizio delle loro funzioni, sarà riconosciuta la qualifica di pubblico ufficiale.

2. Alle guardie giurate addette ai servizi stradali di zona verrà riconosciuta la qualifica di «agente di polizia giudiziaria». Esse, in presenza di reato flagrante, provvederanno alla raccolta di tutti i dati configuranti il reato stesso e dei corpi di reato, e procederanno all'arresto dei responsabili avanti l'arrivo della forza pubblica, che si assumerà, all'atto del proprio intervento, il carico dell'operazione di servizio per il suo normale proseguimento.

Art. 8.

1. È prevista la costituzione in ogni provincia di una commissione consultiva della quale sarà presidente il prefetto e saranno membri il presidente della camera di commercio, uno o due rappresentanti degli istituti di vigilanza ed uno o due lavoratori del settore, nominati rispettivamente dalle imprese di vigilanza esistenti in provincia e dalle organizzazioni sindacali provinciali più rappresentative.

2. La commissione esaminerà sia i provvedimenti relativi al rilascio delle autorizzazioni, sia quelli tendenti alla sospensione o alla revoca dei titolari delle autorizzazioni di polizia, alla loro sostituzione, alle modifiche delle autorizzazioni e degli atti amministrativi interessanti i servizi di vigilanza e di custodia.

3. La commissione, con l'aggiunta del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, a richiesta delle parti, potrà esaminare gravi questioni di carattere generale, l'occupazione ed altri fatti inerenti all'ordine pubblico.

4. Le risoluzioni della commissione non saranno vincolanti per l'autorità concedente, ma sui provvedimenti amministrativi conseguenti dovrà essere menzionata l'eventuale deroga.